



PROCEDURA SULLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 novembre 2024 - rev. 01

1	FINALITA' DELLA PROCEDURA	3
2	QUADRO NORMATIVO	3
3	DEFINIZIONI	4
4	OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	5
5	MODALITÀ DI SEGNALAZIONE	6
6	COMPITI E RESPONSABILITÀ	6
7	RISERVATEZZA	7
8	DIVIETO DI RITORSIONE E/O DI MISURE DISCRIMINATORIE	8
9	SEGNALAZIONI ESTERNE	9
10	DESTINATARI DELLA PROCEDURA	10
11	INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 14 E 15 GDPR 2016/679	10
12	ENTRATA IN VIGORE	11

1 FINALITA' DELLA PROCEDURA

AMA S.p.A. (di seguito "AMA") con la presente procedura intende definire la corretta gestione delle Segnalazioni (riscontro, verifica e analisi), provenienti dai soggetti di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del D. Lgs. 24/2023, anche in forma anonima, relative a presunte irregolarità, illeciti e/o comportamenti omissivi che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e di cui si sia venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ossia a causa o in occasione dello stesso, come di seguito descritto. La presenza di un canale per la gestione delle Segnalazioni, oltre ad adempiere a specifiche normative, contribuisce a rafforzare i principi di legalità, trasparenza e responsabilità, nonché il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi di AMA.

2 QUADRO NORMATIVO

Le principali previsioni normative in materia di cd. Whistleblowing applicabili ad AMA sono contenute nel Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali". Il D. Lgs. n. 24/2023 trova applicazione nei confronti di tutte le persone giuridiche che abbiano impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, o che, pur non raggiungendo la media dei lavoratori subordinati indicati dalla normativa, (i) rientrino nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea individuati nell'Allegato al D.lgs. 24/2023 (cd. settori sensibili) oppure (ii) abbiano adottato un Modello di Organizzazione e Gestione. Le attuali disposizioni normative consentono la denuncia di violazioni del diritto dell'Unione Europea nonché degli illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e contribuiscono a creare un sistema di segnalazioni a tutela della persona segnalante, dell'interesse pubblico nonché dell'integrità della persona giuridica stessa.

Il vigente art. 6, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 231/2001 stabilisce che: "I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)". Al riguardo, l'art. 4,

del D. Lgs. n. 24/2023, prevede che: "I soggetti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del presente decreto, le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto".

3 Definizioni

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione (in Italia)

Società: si intende AMA S.p.A.

Codice Etico: adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, è un documento con cui la Società enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società stessa rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice Etico si propone di fissare "standards" etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la Società ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.

D. Lgs. 196/03: il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. D. Lgs. 231/01 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni.

Segnalazione: comunicazione scritta o orale delle informazioni su possibili violazioni

Segnalazione interna: si intende la comunicazione scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna della Società che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione

Violazioni: si intendono i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità

della Segnalante: si intende il soggetto legato all'attività di AMA che effettua la Segnalazione quali dipendenti di AMA; lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti; dipendenti o collaboratori di fornitori, appaltatori o sub-appaltatori; clienti; volontari e tirocinanti; azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza

Facilitatore: si intende la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata; Persona coinvolta: si intende la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione

come

persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata; Contesto lavorativo: si intendono le attività lavorative o professionali, presenti o passate,

svolte

nell'ambito dei rapporti giuridici tra il Segnalante e la Società, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di Segnalazione;

Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni di AMA: si intende la Funzione Internal Audit di AMA S.p.A., previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, incaricato di ricevere le Segnalazioni e di svolgere le attività di verifica e di gestione dei fatti segnalati, come meglio specificato all'interno della presente Procedura.

4 Oggetto e contenuto della segnalazione

Le Segnalazioni devono avere ad oggetto Violazioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo e che consistono in:

- 1) Condotte illecite rilevanti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001;
- 2) violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'Allegato al D. Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'Allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'Allegato al D. Lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse a atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione indicati nei punti 3, 4 e 5.

Non devono essere oggetto di Segnalazioni i seguenti comportamenti:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che riguardano esclusivamente i rapporti individuali di lavoro;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'Allegato al D. Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'Allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'Allegato al D. Lgs. 24/2023; il Decreto, infatti, non trova applicazione alle segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione Europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Affinché il gestore della Segnalazione disponga delle informazioni sufficienti per procedere alle dovute verifiche e accertamenti sui fatti segnalati, le Segnalazioni, devono essere sufficientemente chiare e circostanziate; fondate su elementi precisi e concordanti; riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal Segnalante; consentire un'adeguata attività di verifica sulla fondatezza della Segnalazione.

Le Segnalazioni non possono riguardare sospetti o voci, né richieste, rivendicazioni o istanze di carattere personale.

La Segnalazione deve essere effettuata secondo buona fede e non deve riportare informazioni calunniose e/o diffamatorie; queste ultime, infatti possono dare luogo a responsabilità civile e/o penale a carico del Segnalante e all'applicazione di sanzioni disciplinari.

E' consentito effettuare Segnalazioni anonime, ovvero quelle che non consentono di identificare il

Segnalante, quando siano adeguatamente circostanziate e comunque tali da far emergere fatti e situazioni riferibili a contesti determinati (ad esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

5 Modalità di segnalazione

AMA ha istituito dei canali interni di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante e la corretta gestione delle relative Segnalazioni (anche se anonime). Le Segnalazioni devono avvenire utilizzando il Portale di Gestione delle Segnalazioni accessibile al seguente link: <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/ama>.

In alternativa è possibile effettuare una Segnalazione attraverso i seguenti canali:

- utilizzando la casella di posta ordinaria: AMA S.p.A., c.a. Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni, via Puccini, 28 - 42018 San Martino in Rio - Reggio Emilia – Italy;
- chiamando al seguente numero di telefono +39 0522 6369 (Lun-Ven | 9-17);

Tramite le modalità sopra indicate è possibile richiedere la fissazione di un incontro con gli Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni.

Qualora la Segnalazione sia presentata a un soggetto diverso dagli Incaricati della Gestione delle Segnalazioni, il soggetto ricevente dovrà trasmettere, entro sette giorni dal suo ricevimento, la Segnalazione agli Incaricati della Gestione della Segnalazione che ne daranno notizia della trasmissione al Segnalante.

Se la Segnalazione è effettuata oralmente, attraverso una telefonata o un incontro con gli Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni, previo consenso del Segnalante, la stessa è documentata mediante verbale. Il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale trascritto mediante la propria sottoscrizione.

6 Compiti e responsabilità

Gli Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni possiedono un adeguato livello di autorità, indipendenza e autonomia e hanno la responsabilità dell'applicazione, aggiornamento e modifica della presente procedura.

Gli Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni sono incaricati del ricevimento e della gestione delle Segnalazioni oggetto della presente Procedura. Hanno inoltre accesso a tutte le informazioni e ai documenti relativi alle Segnalazioni ricevute. Gli Incaricati alla gestione delle Segnalazioni sono responsabili della verifica della fondatezza e della gestione della Segnalazione e provvedono, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità, trasparenza e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'intervista del Segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetti di Segnalazione.

Gli Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni, entro il termine di sette giorni dalla data di ricezione della

segnalazione e ove sia possibile rintracciare il mittente, rilasceranno al Segnalante un avviso di ricevimento mediante i medesimi canali di ricezione della Segnalazione. Gli Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni potranno contattare, qualora non anonimo, il Segnalante per richiedere ulteriori elementi utili al fine di svolgere l'attività di verifica. Nel caso in cui non siano forniti ulteriori elementi o siano comunque forniti elementi ritenuti insufficienti, la Segnalazione verrà archiviata.

Gli Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni possono avvalersi del supporto delle funzioni o strutture

aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni, qualora il loro coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della Segnalazione. Solo se necessario per lo svolgimento delle indagini, l'identità del Segnalante potrà essere rivelata ai soggetti terzi coinvolti nelle indagini una volta ottenuto il consenso da parte dello stesso Segnalante (ex art. 12, comma 2, D. Lgs. 24/2023). In questo caso, sui soggetti coinvolti gravano i medesimi doveri di comportamento volti ad assicurare la riservatezza del Segnalante.

Sulla base degli elementi informativi forniti, gli Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni valutano:

- se procedere con l'archiviazione della Segnalazione per manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti ovvero per accertato contenuto generico della Segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero perché la Segnalazione è corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- se avviare un'attività di audit ovvero di fraud investigation;
- se sia necessario coinvolgere l'Autorità Giudiziaria;
- se sia necessario coinvolgere organi amministrativi o autorità indipendenti investite di funzioni di vigilanza e controllo (es. Consob).

Al termine della fase di verifica, gli Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni predispongono una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse condividendola, in base agli esiti, con le funzioni aziendali di volta in volta competenti. Qualora vi siano dubbi circa la fondatezza

della Segnalazione gli Incaricati alla gestione delle segnalazioni devono rivolgersi agli organi preposti interni e/o agli enti esterni competenti, affinché adottino gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza. È responsabilità degli Incaricati alla

Gestione delle Segnalazioni garantire la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività istruttorie; la conservazione della relativa documentazione in archivi che assicurino gli opportuni livelli di sicurezza/riservatezza. Le Segnalazioni e la relativa documentazione deve essere conservata per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque nel rispetto della Procedura e delle procedure a tutela dei dati personali vigenti nella Società e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione. Analogamente, le funzioni coinvolte nelle attività di riscontro della fondatezza della Segnalazione garantiscono, per quanto di competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso. Gli Incaricati

alla Gestione delle Segnalazioni assicurano un flusso riepilogativo annuale delle segnalazioni pervenute e gestite, nel rispetto delle previsioni sulla riservatezza previste nel D. Lgs. 24/2023: al Consiglio di Amministrazione; al Collegio Sindacale; al Comitato Risk Management e alla Società incaricata della revisione legale dei conti.

7 Riservatezza

AMA assicura che la documentazione relativa a ogni Segnalazione ricevuta (ovvero tutte le informazioni e i documenti di supporto da cui possa evincersi l'identità del Segnalante o di altri soggetti citati nella Segnalazione) sia conservata, nel rispetto dei requisiti di riservatezza, per il tempo necessario per lo svolgimento delle attività di gestione delle Segnalazioni ricevute e, in ogni caso, non oltre cinque anni a

decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione. Pertanto, fermi restando i diritti in capo al Segnalante ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 24/2023, la documentazione relativa alla Segnalazione non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di eventuali soggetti terzi. L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2013, e in conformità alle procedure aziendali in materia di tutela dei dati personali.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione che possa rivelarne l'identità possono essere rivelate solo:

- qualora sia necessario ai fini dello svolgimento delle indagini sulla Segnalazione e in ogni caso con il consenso espresso del Segnalante;
- nell'ambito del procedimento disciplinare qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato e in ogni caso solo con il consenso espresso del Segnalante;
- nel caso in cui nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la rivelazione dell'identità del Segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta e in ogni caso solo con il consenso espresso del Segnalante.

Tuttavia, anche nei casi sopra segnalati, gli Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni notificano in forma scritta al Segnalante, le motivazioni della necessità di rendere nota la sua identità. Il Segnalante deve fornire il proprio espresso consenso. Resta inteso che la Società garantisce la riservatezza anche delle seguenti informazioni:

- l'identità della Persona coinvolta;
- l'identità e l'attività in cui l'assistenza del facilitatore si concretizza);
- l'identità delle persone diverse dal segnalato, ma comunque implicate nella segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

8 Divieto di ritorsione e/o di misure discriminatorie

AMA vieta nei confronti del Segnalante atti di ritorsione e/o di discriminazione, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione. Per atti di ritorsione e/o di discriminazione si intende qualsiasi comportamento, sia attivo che omissivo, tentato o minacciato, che sia conseguente alla Segnalazione e che provochi o possa provocare, in via diretta o indiretta, un danno al Segnalante.

Il compimento di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del Segnalante è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge. Le tutele contro gli atti di ritorsione e/o di discriminazione si applicano anche durante il processo di selezione o in fasi precontrattuali, durante il periodo di prova o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, quando le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante tali periodi. Il sistema di tutela è esteso ai

facilitatori; alle persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del Segnalante; alle persone che siano legate al Segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il 4° grado; ai colleghi di lavoro del Segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e con il quale hanno un rapporto abituale; agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Si conferma che è vietata ogni forma di ritorsione e/o discriminazione avente ad oggetto le condizioni di lavoro di chi collabora alle attività di riscontro della fondatezza della Segnalazione.

La persona che ritiene di aver subito una ritorsione per aver effettuato una Segnalazione deve informare

esclusivamente ANAC facendo una Segnalazione secondo quanto previsto dalla seguente Procedura e dal D. Lgs. 24/2023. Per godere della tutela è necessario che: il Segnalante ragionevolmente creda che le informazioni

relative alle Violazioni segnalate siano veritiere, non sono sufficienti invece semplici supposizioni o voci di corridoio così come notizie di pubblico dominio; il Segnalante ragionevolmente creda che le informazioni contenute nella Segnalazione siano pertinenti in quanto rientranti tra le Violazioni e vi sia uno stretto collegamento tra la Segnalazione e l'atto ritorsivo subito.

Qualora si sia in presenza di un accertamento con sentenza nei confronti del Segnalante, anche di primo grado, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver comunicato informazioni false intenzionalmente con dolo o colpa, al Segnalante viene comminata una sanzione disciplinare.

9 Segnalazioni esterne

E' possibile effettuare una segnalazione esterna, ovvero una segnalazione trasmessa mediante l'utilizzo della piattaforma informatica predisposta da ANAC e disponibile al seguente indirizzo email: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>. L'accesso a tale canale è consentito solo in presenza di determinate condizioni.

Il Segnalante può effettuare una segnalazione se al momento della sua presentazione:

- a) il canale interno non è attivo o non è conforme a quanto previsto dal Decreto per quanto riguarda i soggetti e le modalità di presentazione delle Segnalazioni interne che devono garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- b) il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna che non ha avuto seguito;
- c) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere, sulla base di circostanze concrete allegare e informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una Segnalazione interna, la stessa non avrebbe seguito in ragione delle circostanze del caso concreto oppure potrebbe determinare il rischio di ritorsioni;
- d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. La Segnalazione esterna può avere ad oggetto le Violazioni di cui al paragrafo 4.1 della presente procedura numeri da 3) a 6). La Segnalazione esterna è considerata

inammissibile e viene archiviata in via diretta dall'ANAC per i seguenti motivi: a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.lgs. 24/2023; b) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'ANAC, ivi inclusa l'assenza dei presupposti per l'effettuazione della segnalazione con particolare riferimento alle persone che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato; c) manifesta incompetenza dell'ANAC sulle questioni segnalate; d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconfidente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione; e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite; f) mancanza dei

dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati dal Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio; g) sussistenza di violazioni di lieve entità.

10 Destinatari della procedura

La presente Procedura è disponibile sull'intranet aziendale, affissa nelle bacheche e inviata a tutti i dipendenti di AMA in possesso di indirizzo email.

La stessa è altresì disponibile sul sito internet aziendale.

Gli Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni individuano le iniziative più opportune per assicurare la massima diffusione della presente Procedura e il corretto recepimento dei suoi contenuti.

11 Informativa ai sensi degli art. 14 e 15 GDPR 2016/679

A.M.A. S.p.A., titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679, rende noto che i dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni "anonime", il conferimento dei dati appare facoltativo ed un rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato del soggetto chiamato a gestire la segnalazione da parte di A.M.A. S.p.A. Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e A.M.A. S.p.A., mediante gli Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente "mala fede".

A.M.A. S.p.A. ricorda, inoltre, che i dati da forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché gli Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni saranno liberi di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.lgs. 231/2001. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione. Ai sensi dell'art. 6 del GDPR 2016/679 il Segnalante potrà esercitare i

seguenti diritti:

• Ottenere indicazione dell'origine dei propri dati nonché delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati.

• Ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

• Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Lo

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; Per l'esercizio dei succitati diritti, il Segnalante potrà rivolgersi direttamente al Responsabile del trattamento a ciò designato dal Titolare tramite casella di posta elettronica ama@ama.it, tramite posta ordinaria presso la sede legale della Società, sita in via Puccini, 28 - 42018 San Martino in Rio- Reggio nell'Emilia.

12 Entrata in vigore

La presente procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 04 agosto 2023 e rivista, da ultimo, in data 4 novembre 2024.